



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE  
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'  
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'

**ALLEGATO A**

**GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AMMINISTRAZIONE NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA COMUNICAZIONE E CONTROLLO DELLA STRATEGIA POLITICA A SOSTEGNO DEL SETTORE AGROALIMENTARE - CIG 6675885A92**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PREMESSA**

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, indetta dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica – PQAI-V - Comunicazione, promozione e valorizzazione -, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto “*Servizi di assistenza all’amministrazione nell’ambito delle attività connesse alla comunicazione e controllo della strategia politica a sostegno del settore agroalimentare*”, come meglio specificato nel capitolato tecnico.

In tal senso la Stazione appaltante, con provvedimento del Direttore generale, prot. n. 33606 del 21 aprile 2016, ha decretato di procedere all’affidamento del contratto mediante apposita procedura di gara “aperta”, regolamentata dal D. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. recante: “*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” (di seguito per brevità anche solo:

Codice) e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in questione, ai sensi degli artt. 54 e 55, del Codice dei contratti, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83 del Codice dei contratti.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del Codice, è il dott. Pasqualino Giuditta indirizzo PEC [saq5@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq5@pec.politicheagricole.gov.it)

## **1. Prestazioni oggetto dell'appalto, durata e importo a base di gara.**

**1.1.** Con l'obiettivo di dare continuità alla strategia di politica a supporto del settore agroalimentare attuata ormai da alcuni anni e al fine di conoscere i principali eventi che si svolgono in ambito comunitario, il Ministero intende affidare ad un operatore economico idoneo e adeguatamente specializzato il servizio di assistenza a livello comunitario in materia di comunicazione, gestione e monitoraggio nel settore agroalimentare. Tali servizi sono specificatamente descritti e dettagliati nell'allegato Capitolato tecnico, (All. B), a cui si rinvia integralmente.

**1.2.** La durata del servizio è fissata in 12 mesi, con possibilità di ripetizione del servizio stesso per altre due annualità consecutive, per un importo annuo di euro 200.000,00 (IVA esclusa) ed uno complessivo di euro 600.000,00, al netto dell'Iva (art. 57, comma 5, lett. b) del D. lgs. n. 163/2006).

La ripetizione del servizio per il secondo e per il terzo anno è comunque subordinata ai fondi che saranno resi disponibili con le rispettive leggi finanziarie.

**1.3.** Trattandosi di attività di natura intellettuale che non richiede da parte del Committente la redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26 del D. lgs. n. 81/2008, non sono stati rilevati rischi di interferenza; pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a zero.

Tuttavia, il concorrente dovrà indicare nel modulo di offerta economica i costi aziendali per la sicurezza.

**1.4.** L'importo è stato calcolato sulla base della stima dei fabbisogni espressi nell'allegato capitolato tecnico al presente disciplinare, che riporta i dati relativi al personale del gruppo di lavoro richiesto per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, e sulla base del valore finale della gara indetta nel 2011.

**1.5.** L'appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio del Ministero.

**1.6.** I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del Codice.

**1.7.** Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D. lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

## **2. Soggetti ammessi alla gara**

**2.1.** Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 12, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

**2.1.1.** operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 34, comma 1, del Codice;

**2.1.2.** operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37, comma 8, del Codice;

**2.1.3.** operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice, nonché del presente disciplinare di gara;

**2.1.4.** operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'art. 47 del Codice e del presente disciplinare di gara.

**2.2.** Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.

## **3. Condizioni di partecipazione**

**3.1. Non è ammessa** la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

► le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;

► le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

► le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

**3.2.►** Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. “*black list*” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l’esclusione dalla gara**, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata, ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze, (art. 37 del d. l. 3 maggio 2010, n. 78), oppure avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione.

**3.3.►** Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è **vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo: aggregazione di imprese di rete).

**3.4.►** Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell’art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice è **vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il **medesimo divieto**, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili).

#### **4. Presa visione della documentazione di gara**

**4.1** La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.politicheagricole.it> alla sezione “Bandi”. Essa è liberamente e integralmente consultabile e scaricabile.

In conformità a quanto disposto dal D. lgs. 163/2006 sarà offerto l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni documento complementare presso il sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pertanto il termine per la presentazione delle offerte viene fissato in 40 giorni dalla trasmissione telematica del bando all’ufficio pubblicazioni della GUUE.

#### **5. Chiarimenti**

**5.1.** E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, dott. Pasqualino Giuditta, all’indirizzo di posta elettronica certificata [saq5@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:saq5@pec.politicheagricole.gov.it) almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

**5.2** Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

**5.3** Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.politicheagricole.it>, alla sezione "Bandi".

## **6. Modalità di presentazione della documentazione**

**6.1** Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

**6.2** In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 38, comma 5, l'art. 39, comma 2, l'art. 45, comma 6, e l'art. 47 del Codice.

**6.3** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

**6.4** Le domande di partecipazione e le relative dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dall'Amministrazione, messi a disposizione all'indirizzo internet <http://www.politicheagricole.it>, alla sezione "Bandi".

**6.5** La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 *ter* del Codice, dietro pagamento in favore della Stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'0,1% del valore annuale base della gara ed è garantita dalla cauzione provvisoria. Le irregolarità essenziali, ai fini di quanto previsto dall'art. 38 comma 2-bis, coincidono con le irregolarità che attengono a dichiarazioni ed elementi inerenti alle cause tassative di esclusione previsti nel presente disciplinare di gara e nella legge.

**6.6** Ai fini della sanatoria di cui al precedente paragrafo 6.5, si assegnerà al concorrente un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie.

**6.7** In caso di inutile decorso del termine di cui al paragrafo 6.6, la Stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura, con le conseguenze di cui al paragrafo 18.9.

**6.8** Ai sensi dell'art. 46, comma 1, del Codice, la Stazione appaltante si riserva di richiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, senza applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 2-bis, del Codice.

**6.9** Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D. lgs. 7 marzo, 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito anche CAD).

## **7. Comunicazioni**

**7.1** Salvo quanto disposto nel paragrafo 5 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo mail o PEC indicati dai concorrenti. Ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice e dell'art. 6 del D. lgs. n. 82/2005, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o della mail o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**7.2** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

**7.3** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **8. Subappalto**

**8.1** Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

**8.2** Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale annuale.

**8.3** La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del/degli subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.

## **9. Ulteriori disposizioni**

**9.1** Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice.

**9.2** È facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

**9.3** L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe stabilite dalla Stazione appaltante.

**9.4** Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 giorni, che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva divenuta efficace e, comunque, non prima di 35 giorni dalla data di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a totale carico dell'aggiudicatario.

**9.5** La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

**9.6** Le spese relative alla pubblicazione del bando sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del Codice sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

**9.7** In analogia a quanto stabilito dall'art. 140 del Codice, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, ai sensi degli articoli 135 e 136 del Codice o di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio.

## **10. Cauzioni e garanzie richieste**

**10.1** L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall'art. 75 del Codice, pari al 2% dell'importo annuale posto a base della gara.

**10.2** Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena l'esclusione, il pagamento in favore della Stazione appaltante anche della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del D. lgs. 163/2006, nella misura dell'0,1% dell'importo complessivo posto a base di gara, come indicato nel paragrafo 6.5. del presente disciplinare.

**10.3** La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all'incameramento della stessa nell'ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato.

**10.4** La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. in contanti (assegno o bonifico bancario/postale), con versamento presso la tesoreria provinciale;

c. da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività



di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

**10.5** In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un Istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 75 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

**10.6** In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 75 del Codice).

2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

3) riportare l'autentica della sottoscrizione;

4) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante;

5) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

6) avere validità per almeno 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;

8) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- d. la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice, in favore della Stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all'art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

**10.7** La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione ai sensi del paragrafo 10.2 potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

**10.8** In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

**10.9** Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipulazione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

**10.10** All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 113 del Codice e dall'art. 123 del Regolamento.

**10.11** L'importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.

**10.12** Si precisa che:

- a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell'art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente

può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;

**b.** in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;

**c.** in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## **11. Pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**

**11.1.** I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad € 20,00, (euroventi/00), scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. del 9 dicembre 2014.

**11.2** La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 6.5 del presente disciplinare, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

**11.3** In caso di mancata sanatoria, la Stazione Appaltante procederà all'**esclusione** del concorrente dalla procedura di gara.

## **12. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa**

**12.1** ► I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

**12.1.2** ► **Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti).** Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto.

**12.1.3** ► **Requisiti di capacità economico-finanziaria** (art. 41 del D. lgs. n. 163/2006):

**Almeno due idonee referenze bancarie** rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti con l'Istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti.

**12.1.4 ► Requisiti di capacità tecnico-organizzativa** (art. 42, lett. a) del D. lgs. n. 163/2006).

La capacità tecnico-organizzativa è provata se il concorrente avrà concluso e portato interamente ad esecuzione, con buon esito, nell'ultimo triennio 2013-2015, a favore di committenti pubblici o privati, un servizio di punta analogo a quello in gara, di valore minimo pari al 70% dell'importo annuale posto a base di gara.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il valore del servizio di punta devono essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (corrispettivo richiesto /3) x anni di attività.

Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3, del Codice.

**12.2.** Ai sensi dell'art. 49 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti speciali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

**12.3. ►** Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

#### **(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)**

**12.4.** Il requisito relativo all'iscrizione nella Camera di Commercio o nell'Albo, di cui al paragrafo 12.1.2, deve essere dimostrato:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della iscrizione alla CCIA o diverso Albo .

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

**12.5.** Il requisito relativo al possesso delle referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 12.1.3, deve essere posseduto in caso di Consorzio stabile e non dalle singole consorziate.

**12.6** In caso di RTI, le referenze bancarie di cui al precedente paragrafo 12.1.3 devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.

**12.7** Il requisito relativo al servizio di punta di cui al precedente paragrafo 12.1.4, deve essere posseduto, per intero, da uno dei componenti il raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.

**12.8** Nel caso di raggruppamento verticale o misto ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende eseguire.

**12.9** Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1, ai sensi dell'art. 35 del Codice, dovranno essere posseduti direttamente dal consorzio.

**12.10** Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12.4 lett. b), nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. c) (consorzi stabili), i requisiti di cui al precedente paragrafo 12.1 devono essere posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori, secondo le disposizioni dell'art. 277 del Regolamento.

### **13. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte**

**13.1** Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve essere sigillato e deve pervenire, a pena di esclusione, mediante raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle ore 16:00 del giorno **06 giugno 2016**, al seguente indirizzo:

***Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali***

*Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca –*

*Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica –*

*Ufficio PQAI V*

*Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA*

Si precisa che per “*sigillatura*” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste interne.

**13.2** È altresì facoltà dei concorrenti far pervenire il plico di offerta mediante agenzia di recapito a ciò autorizzata, chiuso e sigillato, recante le medesime informazioni di cui sopra. In tali casi la consegna tramite corriere deve avvenire **esclusivamente** presso la postazione di protocollo della PQAI V), posta **nella stanza n. 55, I piano** della medesima sede, entro lo stesso termine perentorio. Il plico potrà essere consegnato tutti i giorni feriali, escluso il sabato e i giorni festivi, dalle ore 09.00 alle ore 16.00.

☛ Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, non assumendo l’Amministrazione responsabilità alcuna ove esso non pervenisse nei termini o fosse consegnata ad Ufficio diverso da quello indicato.

**13.3** Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente *denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni* e riportare la dicitura **“Attenzione, non aprire: contiene offerta per la gara a procedura aperta per l’affidamento dell’assistenza all’Amministrazione nell’ambito delle attività connesse alla comunicazione e controllo della strategia politica a sostegno del settore agroalimentare – CIG 6675885A92.”**. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

**13.4** Il plico deve contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:

- 1) “A - Documentazione amministrativa”;
- 2) “B - Offerta tecnica”;
- 3) “C - Offerta economica”.

**13.5** La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.

**13.6** Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

#### **14 Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"**

Nella busta "A – *Documentazione amministrativa*" devono essere contenuti i seguenti documenti:

**14.1 domanda di partecipazione** sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Si precisa che:

**14.1.1. ■** Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

**14.1.2. ■** Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. ■ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. ■ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

**14.2 dichiarazione sostitutiva**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta,

indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater), del Codice e precisamente:

a) ■ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

*(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)*

a) ■ di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di ... [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

*(oppure)*

a) ■ di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di .....[inserire riferimenti n., data, ecc., ...]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti:

a.1. ■ relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto e potrà subentrare in caso di fallimento nel corso della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3. ■ dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di impresa ausiliaria:



a.3.1) ■ attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;

a.3.2) ■ si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara, oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado per qualsiasi ragione di dare regolare esecuzione all'appalto;

a.3.3) ■ attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice;

a.4 ■ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso in caso di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

b) ■ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

c) ■ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);

**(o in alternativa, se presenti condanne, dichiara)**

c) ■ tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima;

d) ■ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d), del Codice);

e) ■ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici dell'A.N.A.C. (art. 38, comma 1, lett. e), del Codice);

f) ■ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate da questa Stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della sua attività professionale (art. 38, comma 1, lett. f), del Codice);

g) ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Codice, violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. g), del Codice);

h) ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.A.C., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), del Codice);

i) ■ di non aver commesso, ai sensi dell'art. 38, comma 2, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (art. 38, comma 1, lett. i), del Codice);

l) ■ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della l. 12 marzo 1999, n. 68 (art. 38, comma 1, lett. l), del Codice);

m) ■ che nei propri confronti:

m.1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice);

m.2) non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. lgs. del 2001, n. 165 [ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16-ter (ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa

concorrente destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri) per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego];

m.3) non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

m-bis) ■ che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis), del Codice);

m-ter) ■ di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice;

m-quater) ■ ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, lettera m-quater), e comma 2 dell'art. 38 del Codice: di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

*(oppure)*

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

*(oppure)*

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

Si precisa che:

1) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

2) ■ le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

3) ■ le attestazioni di cui di cui al presente paragrafo 14.2 lett. b), c) ed *m-ter*, devono essere rese o devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera b), del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.

4) ■ l'attestazione del requisito di cui al presente paragrafo 14.2 lett. c), deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettera c) del Codice cessati nella carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le suddette attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

**14.2.1** Le attestazioni di cui al presente paragrafo 14.2 devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sopra indicati (art. 38, comma 1, lettera b) del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono.

**14.3 ■ dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii attestante:

a. ■ l'iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti Ordini professionali e l'attività oggetto di appalto, con espressa indicazione della Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, degli estremi d'iscrizione (numero e data), della forma giuridica e dell'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento ovvero di altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza; per i concorrenti non residenti in Italia, l'iscrizione secondo la legislazione nazionale di appartenenza in uno dei registri professionali o commerciali, di cui all'allegato XI C al Codice.

b. ■ i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi;

c. ■ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice, ovvero indica l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

**14.4. ►** a pena di esclusione, **le referenze bancarie** di cui al paragrafo 12.1.3 del presente disciplinare di gara, in originale o in copia autentica, ai sensi dell'art. 18, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

**14.5 attestazione**, resa ai sensi dell'art. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:

**14.5.1** di aver dato esecuzione, con buon esito, nell'ultimo triennio, al seguente servizio di punta per le attività analoghe a quelle in gara:

**Tabella 1**

Anno	Oggetto contratto	Importo	Committente	Altro

**14.6. ► in caso dell'avvalimento**, a pena di esclusione, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

**14.6.a. ► dichiarazione sostitutiva** con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

**14.6.b. ► dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

2) si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata, ai sensi dell'art. 34 del Codice;

**14.6.c. ► originale o copia autentica del contratto**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

**14.7. PASSOE**, di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'ANAC;

**14.8. ► dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione:**

1. ► dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. ► accetta le particolari condizioni di esecuzione del contratto prescritte nell'articolo 8 - in particolare l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad attivare una sede a Bruxelles, come meglio precisato nel capitolato di gara.

3. ► accetta, **a pena di esclusione**, il patto di integrità (art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190) - Allegato C al presente disciplinare di gara;

**14.9.** ► accetta, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

**14.10.** ► **a pena di esclusione**, documento attestante la cauzione provvisoria di cui il paragrafo 10, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 75, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

**14.11.** ► **a pena di esclusione**, nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 75 del Codice: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero copia conforme della suddetta certificazione.

**14.12.** ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'Autorità Anticorruzione di € 20,00 (euroventi/00) di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare di gara.

► La mancata prova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.

**14.13.** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

a) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Codice, per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;

b) indica le posizioni INPS e INAIL e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;

c) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il Ministero a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(**oppure** )

c) non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “*accesso agli atti*”, il Ministero a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Il Ministero si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

d) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;

e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

## **INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI**

**Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:**

**14.14. ► a pena di esclusione**, atto costitutivo e Statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

**14.15.** dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

➤ **nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito**

**14.16. ► a pena di esclusione**, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

➤ **nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti**

**14.17. ► a pena di esclusione**, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

**14.18. ►** dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.



➤ **nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti**

**14.19. ► a pena di esclusione**, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 37, comma 4, del Codice.

➤ **Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4 -quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5.**

**14.20. a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'Amministrazione Digitale (di seguito, CAD), con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

**14.21. a pena di esclusione**, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

**14.22. a pena di esclusione**, dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

➤ **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5**

**14.23. ► a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del

CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

➤ **nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti**

**14.24. ► a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

**(o in alternativa)**

**14.24. ► a pena di esclusione**, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

**a.** a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

**b.** l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

**c.** le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Facoltativo:**

**14.25.** Il concorrente può inserire all'interno della Busta "A", in separata busta chiusa e sigillata, la documentazione a comprova dei requisiti di cui al paragrafo 12, fermo restando che la Commissione di gara procederà ad effettuare le verifiche previste dall'art. 48 del Codice solo nel caso di estrazione del nominativo del concorrente in sede di sorteggio pubblico o nel caso in cui si classifichi primo o secondo nella graduatoria di merito. La mancata produzione anticipata della documentazione a comprova dei requisiti non costituisce causa di esclusione dalla gara.

## **15. Contenuto della Busta "B - Offerta tecnica"**

**15.1.** ► La busta “B – **Offerta tecnica**”, a pena di esclusione, deve contenere un indice completo di quanto in essa contenuto, nonché, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

a) **RELAZIONE TECNICA**, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato la soluzione progettuale proposta, ovvero, la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto dettagliato nel seguito del presente paragrafo.

L’offerta tecnica deve anche indicare la composizione del gruppo di lavoro, evidenziando le modalità di impiego di ciascuna professionalità, nelle singole attività oggetto di gara.

Nel caso in cui l’offerta tecnica sia presentata da un Raggruppamento Temporaneo, anche se non ancora costituito, devono essere indicati i servizi che saranno eseguiti dalle singole Imprese e la composizione del gruppo di lavoro deve indicare l’appartenenza di ciascun componente rispetto ai soggetti riuniti o consorziati.

b) **CURRICULUM VITAE** di ciascuna delle figure professionali proposte per il gruppo di lavoro, dal quale deve evincersi con chiarezza i titoli e le esperienze di ciascuna, ai fini dell’attribuzione dei punteggi e dei pesi di cui alla tabella 2.1.

Nell’offerta dovrà essere inserita una tabella riassuntiva in cui dovrà essere indicata l’esperienza documentabile complessiva di ogni unità componente il Gruppo di lavoro, espressa in mesi (per giorni superiori a 15 si conterà un mese).

Se il requisito minimo di esperienza delle singole unità componenti il gruppo di lavoro non è soddisfatto, l’offerta non sarà considerata ammissibile alla valutazione tecnica complessiva.

I *curricula* dei componenti del gruppo di lavoro, in formato standard europeo, dovranno essere sottoscritti in originale e autocertificati ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con allegato un documento di identità in corso di validità.

Inoltre, a corredo del piano di esecuzione, i concorrenti dovranno altresì allegare una breve presentazione dell’offerente, con indicazione delle esperienze pregresse acquisite.

**15.2.** La suddetta relazione tecnica:

a) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato DIN A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;

b) dovrà essere contenuta entro le 20 pagine, escluse le pagine relative ai *curricula* e alla descrizione dell’offerente;

c) dovrà essere redatta in carattere “*Time New Roman*” di dimensione 12 (dodici) pt e interlinea singola;

d) dovrà contenere tutti gli elementi indicati all'allegato Schema di relazione tecnica al presente disciplinare (Allegato A/4).

Tutta la documentazione che costituisce l'offerta tecnica dovrà essere redatta dal concorrente tenendo conto delle indicazioni, dei parametri di valutazione, separando e titolando i singoli elementi di valutazione, in modo da consentire alla Commissione giudicatrice di ricavare le informazioni necessarie per l'assegnazione e la ponderazione dei punteggi.

La predetta offerta tecnica dovrà essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico dei servizi offerti, pena l'esclusione dalla procedura.

**In questa fase i concorrenti, previa comunicazione scritta, possono essere convocati dalla Commissione per illustrare gli aspetti tecnici dell'offerta proposta.**

**15.3.** ► L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

**15.4.** ► Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda, di cui ai paragrafi 14.1.

**15.5.** ► La mancata sottoscrizione dell'offerta tecnica potrà essere sanata, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art.46, comma 1 ter, del Codice, a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore del Ministero della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

**15.6** ► In caso di mancata sanatoria l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

## **16. Contenuto della Busta “C - Offerta economica”**

**16.1.** ► Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo l'Allegato A/5 al presente disciplinare di gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

a) ► il prezzo complessivo offerto per l'appalto, IVA ed oneri di sicurezza esclusi;

b) ► il ribasso globale percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara;

c) ► la stima dei costi relativi alla sicurezza, di cui all'art. 87, comma 4, del Codice degli appalti.

**16.2.** ► L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

**16.3.** La mancata sottoscrizione dell'offerta economica potrà essere sanata ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter, del Codice a condizione che sia riconducibile al concorrente e dietro pagamento in favore del Ministero della sanzione pecuniaria prevista al paragrafo 6.5 del presente disciplinare.

► In caso di mancata sanatoria l'Amministrazione procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

**16.4.** Saranno ammesse solo offerte economiche che non superino l'importo a base d'asta.

## **17. Procedura di aggiudicazione**

### **17.1. Criterio di aggiudicazione**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. lgs. 163/2006, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

**Tabella 2**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
<b>Offerta tecnica</b>	<b>70</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>30</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

**17.2** I punteggi saranno attribuiti da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 84 del Codice, sulla base degli elementi di valutazione di seguito indicati:

**Tabella 2.1**

<b>A. CARATTERISTICHE E QUALITA' DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PROPOSTA</b>	<b>Punteggio criterio A: fino a p. 40/70</b>
---	--

<p><b>A.1. Qualità e coerenza delle attività rispetto agli obiettivi ed alle specifiche previste nel Capitolato in termini di:</b></p> <p>a) chiarezza, adeguatezza e completezza descrittiva della proposta progettuale rispetto agli obiettivi del capitolato;</p> <p>b) adeguatezza della pianificazione di dettaglio con particolare riferimento a modalità di erogazione del servizio, tipologia e periodicità degli out put connessi alla realizzazione del servizio</p>	<p>Fino a p. 15</p> <p>Fino a p. 10</p>
<p><b>A.2. Architettura dell'offerta</b></p> <p>c) Completezza, adeguatezza della descrizione del contesto</p>	<p>Fino a p. 15</p>
<p><b>B. QUALITA' E RISORSE IMPIEGATE PER IL GRUPPO DI LAVORO</b> (N.B. verranno valutate solo le figure professionali previste nel gruppo base).</p>	<p><b>Punteggio criterio B: fino a p. 30/70</b></p>
<p><b>B.1. <u>Qualità migliorative</u> delle risorse professionali proposte rispetto al gruppo di lavoro base.</b></p> <p>a) Esperienza del coordinatore <u>nello specifico ruolo</u>, con particolare riferimento a referenze in contesti dimensionali simili per settore e complessità.</p> <p>b) Esperienza degli esperti senior <u>nello specifico ruolo</u></p> <p>c) Esperienza del responsabile operativo <u>nello specifico ruolo</u></p>	<p>Fino a 2 anni: 0 Da 3 a 5 anni: 1-3 Oltre 5 anni: max. 4</p> <p>Fino a 2 anni: 0 Da 3 a 5 anni: 1-3 Oltre 5 anni: max. 4</p> <p>Fino a 1 anno: 0 Da 2 a 4 anni: 1-3 Oltre 4 anni: max. 4</p>
<p><b>B.2. Modalità organizzative e di coordinamento del gruppo di lavoro</b></p> <p>d) Definizione, coerenza ed efficacia della distribuzione dei compiti tra i componenti del gruppo di lavoro</p> <p>e) Coerenza e adeguatezza delle modalità di raccordo del Gruppo di lavoro con il Ministero</p>	<p><b>Fino a p. 10</b></p> <p><b>Fino a p. 8</b></p>
<p><b>Totale A + B</b></p>	<p><b>(max p. 70/100)</b></p>

**17.3** Sulla base dei risultati ottenuti, la Commissione redigerà, quindi, una graduatoria finale di merito delle offerte. Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del Codice, saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica solo i concorrenti le cui proposte avranno raggiunto una valutazione minima di qualità pari o superiore a 50/70 punti, valutazione minima alla quale il criterio tecnico

**A** “Caratteristiche e qualità della soluzione progettuale proposta” dovrà concorrere per almeno 32,5 punti.

**17.4.** Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene sugli elementi di valutazione tecnica il punteggio pari al peso complessivo assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “*riparametrazione*”, assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

**17.5.** La Commissione provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica in base alla seguente formula calcolata sul ribasso complessivo offerto.

### **17.6 Formula “bilineare” per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo**

**Tabella 2.2**

$$C_i (\text{per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i (\text{per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

Dove

**C<sub>i</sub>** = **coefficiente** attribuito al concorrente i-esimo

**A<sub>i</sub>** = **valore** del ribasso del concorrente i-esimo

**A soglia** = **media aritmetica** dei valori del ribasso offerto dai concorrenti

**X** = **0,80**

**A max** = **valore** del ribasso più conveniente

## **18. Operazioni di gara**

**18.1.** La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede del Ministero in Roma, Via XX Settembre, 20, il giorno 09 giugno 2016, alle ore 10:30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate, oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

**18. 2.** Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico o /PEC, fino al giorno antecedente la data fissata, o altro termine ritenuto congruo dalla Commissione in relazione alle necessità concrete. L’accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali

ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso il Ministero ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale del Ministero di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

**18.3.** La Commissione, nella prima seduta, procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, a richiedere, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva e disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti; nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice, dal Regolamento e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- nella stessa seduta pubblica, oppure nella seduta pubblica successiva laddove sia stata attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo che precede, a sorteggiare, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, un numero di concorrenti non inferiore al 10% delle offerte



presentate da sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa in capo ai concorrenti sorteggiati;

- all'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti. La verifica avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, già Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (AVCP), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. Si segnala che, nel caso in cui i concorrenti non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Stazione Appaltante provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima.
- Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l'eventuale mancata trasmissione del PASSOE non comportano di per sé l'esclusione dalla presente procedura.

**18.4.** La Commissione, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, procederà quindi all'apertura della busta B contenente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni.

**18.5.** In seduta riservata, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati, con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17.

**18.6.** Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non hanno provveduto alla regolarizzazione di cui al paragrafo 18.4; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. In caso di carenza della sottoscrizione dell'offerta economica

che sia comunque riconducibile all'offerente, la Commissione richiede, ai sensi degli artt. 38 comma 2-bis e art. 46 comma 1-ter del Codice, la necessaria regolarizzazione, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, sospende la seduta fissando la data della seduta successiva e dispone la comunicazione ai concorrenti non presenti.

**18.7.** Successivamente, la Commissione provvede ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle eventuali richieste di regolarizzazione e nella medesima seduta o in seduta pubblica successiva procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17 e all'attribuzione dei punteggi complessivi.

**18.8.** Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, procede ad escludere i concorrenti per i quali è accertata tale condizione. In tal caso, se necessario, la Commissione provvederà a ricalcolare i punteggi già attribuiti alle singole offerte senza modificare i giudizi già espressi.

All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

**18.9.** La Commissione comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla Stazione appaltante per l'eventuale escussione della cauzione provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità Anticorruzione ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

**18.10.** Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 86, comma 2, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 3 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede ai sensi dell'art. 88 del Codice alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice, avvalendosi degli uffici o organismi tecnici dell'Amministrazione ovvero della stessa commissione di gara. L'Amministrazione escluderà l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulti, nel suo complesso, inaffidabile.

**18.11.** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione

differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

**18.12.** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

**18.13.** All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e procede alla conseguente aggiudicazione provvisoria.

## **19. Verifica di anomalia delle offerte**

**19.1.** La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

a) si verifica la prima migliore offerta, e, qualora questa sia esclusa all'esito del procedimento di verifica perché appare anormalmente bassa, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

b) il Ministero si riserva, comunque, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata;

c) vengono richieste per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni e le componenti specifiche dell'offerta ritenute anormalmente basse;

d) si assegna all'offerente un termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;

e) l'Amministrazione, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;

f) si assegna all'offerente un termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle ulteriori precisazioni;

g) l'Amministrazione, ovvero la commissione tecnica, se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite;

h) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;

i) l'Amministrazione può escludere l'offerta a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi non presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all'ora e al giorno della convocazione;

j) l'Amministrazione esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

## **20. Definizione delle controversie**

**20.1.** Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **21. Trattamento dei dati personali**

**21.1.** I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## **22. Adempimenti necessari all'aggiudicazione ed alla stipulazione del contratto**

**22.1.** L'Amministrazione, una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma 2, del Codice dei contratti.

**22.2.** Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

**23.3.** In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

**23.4.** La stipulazione del contratto è comunque subordinata alla presentazione della seguente ulteriore documentazione:

- garanzia fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 113, co. 1, del d.lgs. 163/06.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% in caso di possesso della la certificazione del sistema di qualità, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 10.11. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, co. 2, del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Ministero;

- comunicazione, ai sensi dell'art. 1 del d.p.c.m. n. 187/91, sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

**23.5.** L'aggiudicatario in caso di rifiuto immotivato per la stipulazione del contratto, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, o in caso di mancata stipulazione del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti generali o speciali, il Ministero procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.

**23.6.** Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani.

## **24. Informazioni finali**

**24.1** La Stazione appaltante si riserva di:

a) di non procedere, nelle ipotesi previste dall'art. 81, comma 3, del D. lgs. 163/2006, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo:

b) di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e meritevole.

**24.2** In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la presentazione delle offerte presentate o in caso di annullamento della gara.

## **25. Allegati al presente disciplinare (Allegato A)**

**Allegato A/1:** *Fac-simile di domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta per consorzi.*

*Allegato A/1: Fac-simile di domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta per consorzi di imprese.*

*Allegato A/1: Fac-simile di domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta per imprese.*

*Allegato A/1: Fac-simile di domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta per RTI.*

*Allegato A/2: Fac-simile di dichiarazione di avvalimento.*

*Allegato A/3: Fac-simile di dichiarazione di subappalto.*

*Allegato A/4: Schema per la dichiarazione dell'offerta tecnica*

*Allegato A/5: Modulo dell'offerta economica.*

*Allegato B: Capitolato speciale.*

*Allegato C: Patto di integrità*

La predetta documentazione è pubblicata sul sito internet [www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it) alla sezione “Bandi” ed è liberamente e integralmente scaricabile fino al 6 giugno 2016.